

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

REGIONE LAZIO - ROMA

**MOTIVI AGGIUNTI**

nel giudizio R.G. n. 4270/2023 - Sez. II ter – udienza 23 gennaio 2024

- proposti da **ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.** (C.F. e P. IVA 04855090488), con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52 - 50142, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Alberto Irace (C.F. RCILRT67S13B354B), nato a Cagliari il 13 novembre 1967, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Grazzini (C.F. GRZNDR69H19D612X) del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso il suo Studio in Firenze, Piazza Vittorio Veneto, n. 1, e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC [andrea.grazzini@firenze.pecavvocati.it](mailto:andrea.grazzini@firenze.pecavvocati.it), come da procura *ad litem* posta in calce al ricorso introduttivo (il sottoscritto difensore autorizza l'invio delle comunicazioni e degli atti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, ai seguenti recapiti: PEC [andrea.grazzini@firenze.pecavvocati.it](mailto:andrea.grazzini@firenze.pecavvocati.it); fax 055/2676345);

**CONTRO**

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (già: Ministero della Transizione Ecologica) (C.F. 97047140583), in persona del Ministro *pro tempore* (Avvocatura Generale dello Stato);
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (già: Ministero della Transizione Ecologica) – DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (C.F. 97047140583), in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Avvocatura Generale dello Stato);

**E NEI CONFRONTI**

in quanto occorrer possa

- degli altri destinatari delle notificazioni dei presenti motivi aggiunti, come da relative relazioni;

**NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO**

- in parte qua: del decreto dipartimentale del Ministero della Transizione Ecologica (ora:

MASE) - Dipartimento sviluppo sostenibile 29 dicembre 2022, n. 212, che approva la graduatoria definitiva delle proposte di intervento relative all'Investimento 1.2 Linea d'Intervento D, ammesse a finanziamento nell'ambito della Missione 1 – Componente 1 del PNRR (**doc. A - provvedimento impugnato**);

- *in parte qua*: del decreto dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Dipartimento sviluppo sostenibile del 31 gennaio 2023, n. 60, con cui è stata disposta la concessione dei contributi nella misura individuata all'Allegato 1 di tale decreto (**doc. B - provvedimento impugnato**);
- sempre *in parte qua*, di ogni altro atto, disposizione, deliberazione, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connessi e/o presupposti e/o consequenziali ai precedenti, ancorché ignoti alla ricorrente, e in particolare, sempre *in parte qua*:
  - dei verbali (ancorché, al momento, incogniti alla ricorrente) relativi alle sedute e alle attività della 'Commissione di ammissione e valutazione delle proposte', ed in particolare del verbale di attribuzione dei punteggi alla proposta presentata da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e/o del verbale in cui si quantifica il contributo massimo erogabile ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. nell'importo di Euro 2.020.597,82;
  - della nota prot. n. 158451 del 16 dicembre 2022, con cui il MASE ha acquisito gli esiti definitivi dei lavori della Commissione predetta;
  - della proposta di graduatoria (prot. n. 126449 del 12 ottobre 2022), di cui il MASE ha preso atto con decreto dipartimentale 13 ottobre 2022, n. 186;
  - del d.m. MiTE 28 settembre 2021, n. 397 (**doc. 1**) e dell'Avviso M2C.1.1I1.2 del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l'11 febbraio 2022, relativo alla Linea d'intervento 'D' (**doc. 4**), compresi i relativi Allegati, se da doversi interpretare nel senso di consentire e/o imporre l'adozione dei provvedimenti di erogazione del contributo ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. nella misura massima di Euro 2.020.597,82;
  - dell'eventuale ulteriore provvedimento di assegnazione della parte di contributo non concessa ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. all'incremento di successivi Bandi o Avvisi;

tutti qui impugnati ***in parte qua***, cioè nella sola parte in cui non riconoscono alla ricorrente un contributo superiore a quello indicato (€ 2.020.597,82), pari a € 3.589.298,29 o alla somma che risulterà di giustizia, dalla corretta applicazione della disciplina contenuta negli atti impugnati e fermo restando il contributo di € 2.020.597,82 ivi indicato e che si considera acquisito;

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

- del diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. alla concessione del contributo predetto nella misura massima erogabile di Euro 3.589.298,29.

#### **PER IMPUGNARE ALTRESÌ**

- *in parte qua*: il decreto dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Dipartimento sviluppo sostenibile del 4 settembre 2023, n. 259, con cui è stata disposta la rettifica parziale, in autotutela, dell'Allegato n. 1 al decreto di concessione dei contributi del 31 gennaio 2023, n. 60, e la sua sostituzione con l'Allegato n. 4, con conseguente ricalcolo del contributo massimo erogabile ad Alia Servizi Ambientali, da ultimo quantificato in Euro 855.591,53 (**doc. C - provvedimento impugnato**);

- ogni altro atto, disposizione, deliberazione, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connessi e/o presupposti e/o consequenziali ai precedenti, ancorché ignoti alla ricorrente, tutti qui impugnati in parte qua, cioè nella sola parte in cui non riconoscono alla ricorrente un contributo superiore a quello dapprima indicato (€ 2.020.597,82) e da ultimo rettificato (€ 855.591,53), cioè un contributo pari a € 3.589.298,29 o alla somma che risulterà di giustizia dalla corretta applicazione della disciplina contenuta negli atti impugnati e fermo restando il contributo di € 2.020.597,82 dapprima indicato e che si considera acquisito;

\*

### INDICE DEI MOTIVI AGGIUNTI

1 – Premessa: il ricorso introduttivo pendente.....	3
2 - IL SOPRAVVENUTO PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA.....	5
DIRITTO.....	6
Motivo Aggiunto A – Illegittimità in via propria e derivata dall’illegittimità dei decreti oggetto del ricorso introduttivo.....	6
4 - La base normativa dei criteri di ammissione al contributo.....	6
5 - Il calcolo (errato per difetto) del contributo concesso ad Alia.....	8
6 – I vizi del procedimento seguito dalla Commissione (e recepito dal MASE).....	10
7 - Violazione della logica performance based del PNRR.....	11
Motivo Aggiunto B – I provvedimenti impugnati hanno definito il contributo concesso ad Alia in misura non conforme alla disciplina, normativa e di lex specialis. Il metodo applicato implica effetti illogici e paradossali. ....	13
4 - La base normativa dei criteri di ammissione al contributo.....	13
5 - Il calcolo (errato per difetto) del contributo rettificato.....	15
6 – I vizi del procedimento seguito dal MASE.....	20
CONCLUSIONI.....	21

\*

*1 – Premessa: il ricorso introduttivo pendente*

**1.1** - Il 20 marzo 2022 Alia Servizi Ambientali S.p.A. (nel seguito solo ‘Alia’) ha presentato domanda per la concessione di un contributo per la realizzazione di

un progetto ‘faro’ di economia circolare, nell’ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 1.2, Linea d’Intervento D del PNRR.

La domanda di Alia aveva ad oggetto il progetto di realizzazione, nel Comune di Prato, di un nuovo impianto di selezione delle frazioni tessili, pre e post-consumo (**docc. 5-7**).

**1.2** - La procedura ad evidenza pubblica relativa alla Linea d’intervento D è stata indetta con **Avviso M2C.1.1.I.1.2** del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l’11 febbraio 2022 (nel seguito, richiamato solo come “*Avviso*” - **doc. 4**).

L’Avviso richiama l’art. 47 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 (‘Regolamento GBER’ - **doc. 8**) e prevede che il contributo sia erogato nella misura massima del **35%** dei costi **del c.d. investimento supplementare**, pari alla differenza tra l’investimento complessivo del progetto e l’investimento necessario a realizzare un investimento di analoga capacità ma relativo a un processo tradizionale (c.d. investimento analogo).

**1.3** - Alia ha documentato e comprovato il seguente piano dei costi (pag. 11 del **doc. 7**), di cui si riportano per brevità solo i totali:

Voce di costo	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare
<b>TOTALE (€)</b>	<b>18.992.403,24</b>	<b>8.737.265,28</b>	<b>10.255.137,96</b>

Computando il contributo in misura pari al 35% su € 10.255.137,96, risulterebbe un contributo di Euro **3.589.298,29**. Sennonché, con decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 212, il Ministero ha approvato la graduatoria delle proposte ammesse indicando nella minore somma di Euro **2.020.597,82** il contributo massimo erogabile (**doc. A**). Con decreto dipartimentale 31 gennaio 2023, n. 60, il MASE ha disposto la concessione dei contributi, confermando per Alia il limite massimo erogabile di Euro 2.020.597,82 (**doc. B**).

**1.4** - Alia ha, pertanto, impugnato i provvedimenti ministeriali, deducendo

due motivi di illegittimità:

- I. violazione e/o falsa applicazione del quadro normativo di riferimento ed eccesso di potere, poiché il Ministero ha erroneamente computato il tetto massimo previsto dall'Allegato n. 2 all'Avviso per la spesa ammissibile con riferimento al suolo e alle opere murarie, pervenendo addirittura a un contributo erogato in negativo (e quindi sottratto al proponente anziché essergli corrisposto) con riferimento alla voce di costo relativa al suolo;
- II. violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 56 *sexies* del Regolamento GBER e degli artt. 5, 13 e 14, comma 5, dell'Avviso ed eccesso di potere, poiché il Ministero ha ridotto discrezionalmente l'entità del contributo, senza che un simile potere sia previsto dalla normativa di riferimento, e ha disatteso la logica *performance based* e le finalità di innovazione del PNRR.

\*

## **2 - Il sopravvenuto provvedimento di rettifica**

Con decreto dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile del 4 settembre 2023, n. 259 (**doc. C**), il MASE ha parzialmente rettificato in autotutela il decreto dipartimentale 31 gennaio 2023, n. 60 (**doc. B**), con l'effetto di ridurre da Euro 2.020.597,82 a **Euro 855.591,53** il massimo contributo erogabile ad Alia.

La rideterminazione degli importi deriverebbe da "*ulteriori accertamenti e verifiche tecniche*", da cui sarebbe emerso che l'originario calcolo di quantificazione dei contributi "*risultava non allineato alle prescrizioni di cui al citato Allegato 2 degli Avvisi*" (**doc. C**, pag. 9).

Nonostante l'Amministrazione abbia, con valore confessorio, preso atto dell'illegittimità della prima quantificazione, la stessa è giunta sorprendentemente a un risultato del tutto opposto da quello atteso, pervenendo a decurtare ulteriormente

il contributo massimo erogabile ad Alia, con una ulteriore riduzione del contributo, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della ricorrente per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**MOTIVO AGGIUNTO A: Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 56 *sexies*, Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 (GBER); del d.m. 28 settembre 2021, n. 397; degli artt. 5, 13 e 14 (comma 5) dell’Avviso M2C.1.1I1.2 del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l’11 febbraio 2022, relativo alla Linea d’intervento ‘D’ della misura M2C.1.1 I1.2 (e dell’Allegato 2 allo stesso). Eccesso, di potere particolarmente sotto i profili sintomatici dell’irragionevolezza e della illogicità manifeste.**

*Motivo Aggiunto A – Illegittimità in via propria e derivata dall’illegittimità dei decreti oggetto del ricorso introduttivo.*

3 - Il provvedimento oggetto dei presenti motivi aggiunti - nella parte in cui rettifica il precedente decreto di concessione del contributo – ne dispone la conferma per quanto non forma oggetto di rettifica. Pertanto l’atto oggi impugnato determina un effetto confermativo del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e quindi è gravato - in via propria e in via derivata - dagli stessi vizi di legittimità contestati con il ricorso e che vengono qui riprodotti anche con riferimento al Decreto 4 settembre 2023, n. 259.

Si riportano qui di seguito il testo dei tali motivi legittimità

**I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 56 *sexies*, Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 (GBER); del d.m. 28 settembre 2021, n. 397; degli artt. 5, 13 e 14 (comma 5) dell’Avviso M2C.1.1I1.2 del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l’11 febbraio 2022, relativo alla Linea d’intervento ‘D’ della misura M2C.1.1 I1.2 (e dell’Allegato 2 allo stesso). Eccesso di potere particolarmente sotto i profili sintomatici dell’irragionevolezza e della illogicità manifeste.**

*I Motivo – I provvedimenti impugnati hanno definito il contributo concesso ad Alia in misura non conforme alla disciplina, normativa e di *lex specialis*. Il metodo applicato implica effetti illogici e paradossali.*

*4 - La base normativa dei criteri di ammissione al contributo*

**4.1 - La base normativa** dei progetti faro di economia circolare della misura 2 del PNRR è essenzialmente la seguente.

**4.2 - In primo luogo**, il Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 (**GBER – doc. 8**) individua le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’Unione europea.

Tra esse, l’**art. 47** individua gli “*aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti*”, stabilendo:

- nel **comma 7**, che i **costi ammissibili** “*corrispondono ai costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe*

*realizzato in assenza di aiuti?*;

► nel **comma 8**, che l'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili.

L'art. **56 sexies, comma 7**, disciplina le **condizioni di ammissibilità al**

**finanziamento:**

a) **gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti: (...)**  
**investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo;**

b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale [...] non supera i 100 milioni di euro.

**4.3 - In secondo luogo**, rileva il *corpus* delle fonti regolamentari ministeriali emanate per disciplinare il finanziamento in questione.

Il **dm 6 agosto 2021 (doc. 10)** ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), assegnando al MITE (oggi: MASE) un *plafond* di 600 milioni di aiuti per la realizzazione di progetti 'faro' di economia circolare, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il **dm 28 settembre 2021, n. 397 (doc. 1)** ha approvato i **criteri di selezione** dei progetti relativi all'Investimento 1.2 proposti dai destinatari della misura, e ha stabilito: (i) l'assegnazione delle risorse finanziarie "*mediante procedure di evidenza pubblica*"; (ii) secondo quattro linee di intervento, di cui la linea D destinata alla "*infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. «Textile Hubs»*"; (iii) i **criteri di ammissibilità e di valutazione** delle proposte e di **riparto delle risorse** per le singole linee di intervento, indicati nell'**Allegato 1 (doc. 2)**; (iv) la valutazione delle proposte a cura di apposita Commissione di ammissione e valutazione delle proposte, avente il compito di provvedere "*alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento*" (art. 1.8); (v) il "*contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'art. 56-sexies, comma 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER*" (vedi *supra* par. 4.2).

**4.4 - In terzo luogo**, l'Avviso riproduceva le medesime disposizioni sopra evidenziate, negli articoli 5 ("*Forma del finanziamento e oggetto della Proposta*") e 13 ("*Ammissione e valutazione delle proposte*") – **doc. 4**.

Per quanto interessa il presente ricorso, va evidenziato l'art. 14, comma 5, rimandava ad un Allegato 2 l'indicazione delle **spese ammissibili**.

Con riferimento alle spese per l'acquisto del suolo e per le opere murarie, nel predetto Allegato è indicata la seguente disciplina:

**Le spese ammissibili delle proposte di cui all'art.14 possono riguardare:**

a) **Suolo impianto/intervento**

Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.

b) **Opere murarie e assimilate.**

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna proposta. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

\*

5 - Il calcolo (errato per difetto) del contributo concesso ad Alia

5.1 – Si riporta qui di seguito il ‘piano finanziario sintetico’ presentato da Alia, con giustapposta la misura della percentuale del 35%:

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	5.190.232,00 €	4.870.232,00 €	320.000,00 €	112.000,00 €
Opere murarie e assimilate	6.888.730,64 €	2.636.581,64 €	4.252.149,00 €	1.488.252,15 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	- €	- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €	423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>18.992.403,24 €</b>	<b>8.737.265,28 €</b>	<b>10.255.137,96 €</b>	<b>3.589.298,29 €</b>

La proposta di Alia riportava un investimento supplementare pari a € 10.255.137,96: perciò in applicazione delle disposizioni sopra riassunte, il contributo è pari al 35%, cioè pari a € **3.589.298,29** (che rispetta nel limite massimo unitario di 100 milioni di cui all'art. 56 *sexies*, comma 7, lettera B del GBER).

Come accennato in narrativa, la Commissione di ammissione e valutazione delle proposte ha riconosciuto ad Alia un contributo minore: € **2.020.597,82** (doc. A).

5.2 – La differenza rispetto allo ‘specchietto’ presentato da Alia sta in due voci di spesa ammissibile: quella relativa al “*suolo impianto/intervento*” (cioè la spesa per l’acquisto del suolo ove sorgerà l’impianto), e quella relativa alle opere murarie.

Come evidenziato (*supra*, par. 4.4), per la voce ‘**suolo**’, l’avviso riconosceva ammissibile il costo nei limiti del 10% dell’importo dell’investimento complessivo; la voce ‘**opere murarie**’ era ammissibile nei limiti del 30% dell’importo dell’investimento complessivo (Allegato 2, doc. 4).

Alia ha interpretato tale vincolo nel senso che riguardasse la proporzione tra (singola voce dello) **investimento supplementare**, rispetto al totale dell’**investimento complessivo**. Tale rapporto è rispettato nel prospetto di cui sopra, nel quale la cella gialla (suolo) è inferiore alla soglia del 10% del totale dell’investimento complessivo (cella in grigio); e la cella in arancione (opere murarie) è inferiore alla soglia del 30% del totale dell’investimento complessivo (cella in grigio).

Evidentemente, la Commissione ha interpretato in modo diverso il vincolo quantitativo: applicandolo non alla proporzione tra i. supplementare e i. complessivo, bensì **computandolo come soglia massima ‘secca’ della voce di pertinenza del solo investimento complessivo**, nel senso cioè di applicare i coefficienti del 10% e del 30% al rapporto tra la singola voce e il totale dell’investimento complessivo.

Se si considera, allora, il 10% quale tetto massimo per l’acquisto del suolo rispetto



all'investimento complessivo; e il tetto del 30% dell'investimento complessivo come massimo ammesso per le opere murarie, risultano due importi - limite dell'investimento complessivo (evidenziati in rosso nella tabella seguente):

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Limite massimo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	5.190.232,00 €	1.899.240,32 €	4.870.232,00 €	320.000,00 €	112.000,00 €
Opere murarie e assimilate	6.888.730,64 €	5.697.720,97 €	2.636.581,64 €	4.252.149,00 €	1.488.252,15 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €		356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €		450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non	- €		- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €		423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>18.992.403,24 €</b>		<b>8.737.265,28 €</b>	<b>10.255.137,96 €</b>	<b>3.589.298,29 €</b>

5.3 - In questa situazione, la Commissione di ammissione e valutazione delle proposte, preso atto che le spese per suolo e opere murarie *complessive* (celle azzurre e blu) superavano il limite massimo ammesso, avrebbe dovuto: (i) ridurre a questo importo i costi ammissibili complessivi per tali voci (come peraltro ha fatto); e quindi (ii) riproporzionare a tale limite l'investimento analogo e l'investimento supplementare.

Viceversa, la Commissione ha operato nel modo che segue: ha fatto corrispondere le voci suolo/opere dell'investimento complessivo al tetto massimo, lasciando tuttavia inalterate le voci dell'investimento analogo.

In questo modo, **ha ottenuto i seguenti valori:**

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	1.899.240,32 €	4.870.232,00 €	- 2.970.991,68 €	- 1.039.847,09 €
Opere murarie e assimilate	5.697.720,97 €	2.636.581,64 €	3.061.139,33 €	1.071.398,77 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non	- €	- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €	423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>14.510.401,89 €</b>	<b>8.737.265,28 €</b>	<b>5.773.136,61 €</b>	<b>2.020.597,81 €</b>

Che questa sia stata la procedura seguita dalla Commissione è evidente, perché il

contributo risultante (cella in verde) è esattamente identico a quello indicato nella graduatoria: € 2.020.597,82.

Ma è altrettanto evidente che questa **metodologia di calcolo è illogica e irrazionale**, sotto due distinti profili.

**In primo luogo**, una volta operata la riduzione della voce ammissibile dell'investimento complessivo, la Commissione *avrebbe dovuto ripartire questa riduzione proporzionalmente* tra investimento analogo e investimento supplementare. Invece (e ricordato che l'investimento supplementare è calcolato per differenza tra 'complessivo' e 'analogo'), se si **riduce il minuendo** (= l'i. complessivo) e si lascia inalterato il sottraendo (= i. analogo), **l'intera riduzione viene illogicamente allocata sull'investimento supplementare (calcolato per differenza tra i primi due).**

L'**illogicità è eclatante** per la voce 'suolo', laddove l'investimento **supplementare risulta addirittura negativo (cella in giallo) e parimenti negativo diventa il contributo (cella in rosa), determinando perciò un effetto riduttivo sulle altre voci** dell'investimento, che vengono sommate al valore 'negativo' del contributo calcolato sulla voce negativa.

Anche ad ammettere che la Commissione abbia ragionato nel senso che il tetto massimo di spesa ammissibile per il suolo doveva considerarsi assorbito nell'investimento analogo (che è superiore a tale valore), la **conclusione avrebbe dovuto essere quella di considerare 'zero' il contributo ammissibile per il suolo: non certo un valore negativo.**

Basti - allora - considerare che, **se per la voce 'suolo' la Commissione avesse considerato 'zero' per quella voce, anziché un valore negativo (vedasi cella in giallo), il contributo sarebbe aumentato di oltre un milione di euro (cella in verde):**

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	<b>1.899.240,32 €</b>	4.870.232,00 €	- €	- €
Opere murarie e assimilate	<b>5.697.720,97 €</b>	2.636.581,64 €	<b>3.061.139,33 €</b>	1.071.398,77 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non	- €	- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €	423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>14.510.401,89 €</b>	8.737.265,28 €	8.744.128,29 €	<b>3.060.444,90 €</b>

**In secondo luogo**, il metodo applicato dalla Commissione – avendo riparametrato l'investimento complessivo di suolo e opere murarie, ma non l'investimento analogo – **porta all'assurdo logico di avere un investimento complessivo (analogo + supplementare) inferiore all'investimento analogo.**

\*

6 – I vizi del procedimento seguito dalla Commissione (e recepito dal MASE)

**6.1** – Ad ammettere (con la Commissione) che il tetto del 10% e del 30% (rispettivamente per suolo e opere murarie) dovesse calcolarsi sull'investimento complessivo, la Commissione avrebbe dovuto effettuare **un riproporzionamento tra investimento analogo e investimento supplementare**, che avrebbe portato ai seguenti valori (in rosso, il ricalcolo dell'investimento complessivo e di quello analogo *riproporzionato*; le celle

in giallo e arancione riportano l'i. supplementare per differenza rispetto ai nuovi valori):

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	1.899.240,32	1.782.144,04 €	117.096,28 €	40.983,70 €
Opere murarie e assimilate	5.697.720,97	2.180.736,52 €	3.516.984,45 €	1.230.944,56 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non	- €	- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €	423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>14.510.401,89 €</b>	<b>5.193.332,20 €</b>	<b>9.317.069,69 €</b>	<b>3.260.974,39 €</b>

le co  
contr  
siano

blocca' ad un  
ni che  
nza di

accesso (che potranno essere oggetto di formulazione di motivi aggiunti) - che il finanziamento concesso non è stato determinato nel rispetto della normativa applicabile e i provvedimenti impugnati risultano adottati in violazione e/o falsa applicazione del quadro normativo di riferimento, ed in particolare delle disposizioni di legge indicate nella rubrica del presente motivo (particolarmente, l'art. 14, comma 5 dell'Avviso e l'Allegato 2 all'Avviso – **doc. 4**).

Il vizio, in particolare, è ravvisabile nell'errato computo del tetto massimo (di cui all'Allegato 2 all'Avviso) previsto per la spesa ammissibile del suolo e delle opere murarie (calcolato come percentuale *interna* all'investimento complessivo, anziché come rapporto tra spesa supplementare e investimento complessivo), e soprattutto negli effetti riduttivi a cascata che da tale errata impostazione iniziale sono derivati (soprattutto per avere computato 'in negativo' il contributo concesso per il suolo).

**6.3** - E' altresì ravvisabile l'eccesso di potere, sotto il profilo sintomatico della irrazionalità manifesta e della contraddittorietà intrinseca, dato che il calcolo seguito determina gli effetti illogici e paradossali evidenziati *supra* nel par 5.3.

**6.4** - Con riferimento al provvedimento di approvazione della graduatoria (**doc. A**) e a quello di concessione dei contributi (**doc. B**) il vizio dedotto nel presente motivo rileva sia in via propria (i decreti ministeriali ledono essi stessi le norme di riferimento, nella parte in cui applicano la metodologia qui contestata), sia in via derivata, in quanto tali provvedimenti recepiscono le indicazioni della Commissione di ammissione e valutazione delle proposte.

\*

**II MOTIVO:** Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 56 *sexies*, Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 (GBER); del d.m. 28 settembre 2021; degli artt. 5, 13 e 14 (comma 5) dell'Avviso M2C.1.1I1.2 del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l'11 febbraio 2022, relativo alla Linea d'intervento 'D' della misura M2C.1.1 I1.2 (e dell'Allegato 2 allo stesso). Eccesso di potere particolarmente sotto i profili sintomatici dell'irragionevolezza e dello sviamento dal fine. Incompetenza.

*Il Motivo – I provvedimenti impugnati esercitano un potere riduttivo del contributo, non previsto dalla normativa e disfunzionale alla logica performance based del PNRR*

*7 - Violazione della logica performance based del PNRR*

**7.1** - La disciplina normativa richiamata nei parr. 4.1 - 4.3 è univoca e chiara nello stabilire che la valutazione delle proposte era unicamente finalizzata a formare una graduatoria in ordine decrescente di merito rispetto agli obiettivi di economia circolare e che - una volta stilata la graduatoria - i progetti sarebbero stati ammessi a finanziamento

(nel limite massimo di 100 milioni di euro ciascuno) fino a saturazione del *plafond* disponibile.

Pertanto la discrezionalità valutativa attribuita al Ministero (*rectius*, alla Commissione di ammissione e valutazione delle proposte) era riferita al merito tecnico dei progetti, onde stabilire l'ordine di preferenza nell'assegnazione di finanziamenti, modulato sulla coerenza con gli obiettivi di economia circolare sottesi alla misura. Non era - viceversa - previsto un potere discrezionale di ridurre il contributo o di stabilire criteri di calcolo del medesimo, in riduzione rispetto al tetto fissato da GBER (recepito nella *lex specialis* di gara).

L'interpretazione qui proposta trova conferma nel disposto dell'art 1.9 del DM 28 settembre 2021, n. 397, che stabilisce che se, a seguito della formulazione della graduatoria, fossero rimaste “risorse residue non assegnate, si potrà procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 2”.

**7.2** - Parimenti, con Circolare 14 ottobre 2021, n. 21, il MEF ha trasmesso alle Amministrazioni titolari delle misure le “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” (**doc. 11**).

Le Istruzioni contengono le indicazioni date ai Ministeri per la redazione degli avvisi delle procedure, riferite anche - specificamente - ai criteri di valutazione delle offerte. In nessuna parte tali istruzioni contengono una indicazione circa la possibilità di ridurre discrezionalmente l'entità del contributo (rispetto alla misura del 35% fissata in sede europea e recepita nella *lex specialis* di gara).

**7.3** - Va anche considerato che il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) è un Programma *performance based* e non di spesa: gli aiuti sono concessi ai progetti di intervento *se ed in quanto* realizzino gli obiettivi di innovazione (nel caso della misura 2 - Componente 1: di economia circolare) secondo precisi risultati verificati tramite *milestone* (tempi di rispetto del cronoprogramma di attuazione del progetto) e *target*, cioè i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili.

Nella logica del PNRR, pertanto, l'anticipo di risorse per l'avvio dei Piani e i successivi pagamenti sono effettuati solo in base al raggiungimento dei M&T concordati *ex-ante* e temporalmente scadenziati.

**7.4** - Il decreto – qui impugnato – di approvazione della graduatoria per i contributi (**doc. A**) richiama - in premessa - integralmente ed esclusivamente le valutazioni compiute dalla Commissione di ammissione e valutazione delle proposte.

L'uno e le altre – per le ragioni esposte nel primo motivo del presente ricorso - **hanno operato una interpolazione del calcolo del contributo** (ridurre virtualmente l'investimento analogo, portando *in negativo* il valore dell'investimento supplementare, determinando perciò un *valore negativo* anche dello stesso contributo) non congruente con le disposizioni della *lex specialis*, ed in particolare con l'art. 14, comma 5, dell'Avviso e il relativo Allegato 2.

Da tali considerazioni si evince, pertanto: (i) che la Commissione e/o il MASE si sono attribuiti un potere di decidere discrezionalmente l'entità del contributo e/o i criteri di computo del medesimo, non previsto dalla normativa; (ii) che il resistente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già MITE) ha recepito acriticamente le indicazioni della commissione, incorrendo perciò nel medesimo vizio (che - anche in relazione al presente motivo - viene dedotto sia in via propria, sia in via derivata).

**7.5** - Risulta altresì sussistente, per le medesime ragioni, un vizio di incompetenza. A tutto concedere, se la procedura avesse consentito alla commissione di computare in modo diverso da quello qui sostenuto i contributi da concedere, detto potere doveva essere specificamente previsto nella disciplina di gara. Così non è stato, e dunque la Commissione e/o il MASE risultano avere esercitato un potere di cui erano privi.

7.6 - Risultano - infine - gli estremi dell'eccesso di potere, particolarmente sotto i profili sintomatici dell'irragionevolezza, e dello sviamento dal fine.

Infatti, la interpolazione che il Ministero e/o la Commissione di ammissione e valutazione delle proposte hanno esercitato rispetto alle regole di determinazione del contributo ha realizzato un effetto concreto di pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria di un intervento che è stato valutato pienamente funzionale agli obiettivi di economia circolare che la misura intendeva realizzare.

E l'Ecc.mo Tribunale ha già avuto modo di stigmatizzare come illegittima l'interpretazione del Ministero, se non coerente con le complessive finalità del PNRR; soprattutto, se non coerente in concreto con le finalità di innovazione recate dal Piano (Tar Lazio - Roma, III *bis*, 3 febbraio 2023, n. 1798).

\*

**MOTIVO AGGIUNTO B:** Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 56 *sexies*, Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 (GBER); del d.m. 28 settembre 2021, n. 397; degli artt. 5, 13 e 14 (comma 5) dell'Avviso M2C.1.1I1.2 del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l'11 febbraio 2022, relativo alla Linea d'intervento 'D' della misura M2C.1.1 I1.2 (e dell'Allegato 2 allo stesso). Eccesso, di potere particolarmente sotto i profili sintomatici dell'irragionevolezza e della illogicità manifeste.

*Motivo Aggiunto B – I provvedimenti impugnati hanno definito il contributo concesso ad Alia in misura non conforme alla disciplina, normativa e di lex specialis. Il metodo applicato implica effetti illogici e paradossali.*

*4 - La base normativa dei criteri di ammissione al contributo*

**4.1** – La base normativa dei progetti faro di economia circolare della misura 2 del PNRR è essenzialmente la seguente.

In primo luogo, il Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 - GBER (**doc. 8**) individua le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea.

Tra esse, l'**art. 47** individua gli “*aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti*”, stabilendo:

- al **comma 7**, che i **costi ammissibili** “*corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti*”;
- al **comma 8**, che l'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili.

L'**art. 56 *sexies*, comma 7, GBER** disciplina le **condizioni di ammissibilità al finanziamento**:

a) **gli aiuti sono concessi unicamente per i seguenti progetti: (...)**  
***investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo,***

b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale non supera i 100 milioni di euro.

**4.2 - In secondo luogo,** rileva il *corpus* delle fonti regolamentari ministeriali emanate per disciplinare il finanziamento in questione.

Il **dm 6 agosto 2021 (doc. 10)** ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), assegnando al MITE (oggi: MASE) un *plafond* di 600 milioni di aiuti per la realizzazione di progetti 'faro' di economia circolare, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il **dm 28 settembre 2021, n. 397 (doc. 1)** ha approvato i **criteri di selezione** dei progetti relativi all'Investimento 1.2 proposti dai destinatari della misura, e ha stabilito l'assegnazione delle risorse finanziarie **(i)** *“mediante procedure di evidenza pubblica”*; **(ii)** secondo quattro linee di intervento, di cui la linea D destinata alla *“infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. «Textile Hubs”*; **(iii)** nel rispetto dei **criteri di ammissibilità e di valutazione** delle proposte e **di riparto delle risorse** per le singole linee di intervento, indicati nell'**Allegato 1 (doc. 2)**; **(iv)** secondo la valutazione delle proposte a cura di apposita Commissione, avente il compito di provvedere *“alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento”* (art. 1.8); **(v)** nel rispetto della previsione secondo cui il *“contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'art. 56-sexies, comma 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER”*.

L'Avviso riproduceva le medesime disposizioni sopra evidenziate, negli articoli 5 (*“Forma del finanziamento e oggetto della Proposta”*) e 13 (*“Ammissione e valutazione*

delle proposte”) – doc. 4.

4.3 - In terzo luogo, l’art. 14, comma 5, dell’Avviso rimandava ad un Allegato 2 l’indicazione delle **spese ammissibili**.

Con riferimento alle voci di costo per l’acquisto del suolo e per le opere murarie, nel predetto Allegato è indicata la seguente disciplina:

Le spese ammissibili delle proposte di cui all’art.14 possono riguardare:

a) **Suolo impianto/intervento**

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell’investimento complessivo ammissibile del progetto.

b) **Opere murarie e assimilate.**

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna proposta. Ai fini dell’ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

\*

5 - *Il calcolo (errato per difetto) del contributo rettificato*

5.1 – Si riporta qui di seguito il ‘piano finanziario sintetico’ presentato da Alia, con giustapposta la misura della percentuale del 35%:

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	5.190.232,00 €	4.870.232,00 €	320.000,00 €	112.000,00 €
Opere murarie e assimilate	6.888.730,64 €	2.636.581,64 €	4.252.149,00 €	1.488.252,15 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	- €	- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €	423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>18.992.403,24 €</b>	8.737.265,28 €	10.255.137,96 €	3.589.298,29 €

La proposta di Alia riportava un investimento supplementare pari a €

10.255.137,96: perciò in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, il contributo è pari al 35%, cioè pari a € 3.589.298,29 (che rispetta anche il limite massimo unitario di 100 milioni di cui all'art. 56 *sexies*, comma 7, lettera B del GBER).

**5.2** - Tuttavia, la Commissione di ammissione e valutazione delle proposte ha riconosciuto ad Alia un contributo minore (€ 2.020.597,82 (**doc. A-B**), che il MASE ha rettificato in autotutela, decurtandolo ulteriormente a € 855.591,53 (**doc. C**).

**5.3** - La differenza rispetto al prospetto presentato da Alia sta in due voci di spesa ammissibile: quella relativa al “*suolo impianto/intervento*” (cioè la spesa per l'acquisto del suolo ove sorgerà l'impianto), e quella relativa alle opere murarie.

Come evidenziato (*supra*, par. 3.3), per la voce ‘**suolo**’, l'Allegato n. 2 all'Avviso riconosceva ammissibile il costo nei limiti del 10% dell'importo dell'investimento complessivo; la voce ‘**opere murarie**’ era ammissibile nei limiti del 30% dell'importo dell'investimento complessivo (Allegato 2, lett. a) e b), Avviso - **doc. 4**).

Alia ha interpretato tale vincolo, nel senso che riguardasse la proporzione tra (singola voce dello) investimento supplementare, rispetto al totale dell'**investimento complessivo**. Tale rapporto è rispettato nel prospetto di cui sopra, nel quale la cella gialla (suolo) è inferiore alla soglia del 10% del totale dell'investimento complessivo (cella in grigio); e la cella in arancione (opere murarie) è inferiore alla soglia 30% del totale dell'investimento complessivo (cella in grigio).

Evidentemente, la Commissione ha interpretato in modo diverso il vincolo quantitativo, applicandolo non alla proporzione tra i. supplementare e i. complessivo, bensì ***computandolo come soglia massima ‘secca’ della voce di pertinenza del solo investimento complessivo***, nel senso cioè di applicare i coefficienti del 10% e del 30% al rapporto tra la singola voce e il totale dell'investimento complessivo.

**5.4** - Se si considera, allora, il 10% quale tetto massimo per l'acquisto del suolo rispetto all'investimento complessivo; e il tetto del 30% dell'investimento



complessivo come massimo ammesso per le opere murarie, risultano due importi - limite dell'investimento complessivo (scritti in rosso nella tabella seguente):

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Limite massimo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	5.190.232,00 €	<b>1.899.240,32 €</b>	4.870.232,00 €	<b>320.000,00 €</b>	112.000,00 €
Opere murarie e assimilate	<b>6.888.730,64 €</b>	<b>5.697.720,97 €</b>	2.636.581,64 €	<b>4.252.149,00 €</b>	1.488.252,15 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €		356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €		450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non	- €		- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €		423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>18.992.403,24 €</b>		8.737.265,28 €	10.255.137,96 €	<b>3.589.298,29 €</b>

**5.5** - In questa situazione, la Commissione di ammissione e valutazione delle proposte, preso atto che le spese per suolo e opere murarie *complessive* (celle azzurre e blu) superavano il limite massimo ammesso, avrebbe dovuto: **(i)** ridurre a quest'ultimo importo i costi ammissibili complessivi per tali voci; **(ii)** riproporzionare a tale limite l'investimento analogo e l'investimento supplementare.

Viceversa, la Commissione ha operato nel modo seguente: ha fatto corrispondere le voci suolo/opere dell'investimento complessivo al tetto massimo, lasciando tuttavia inalterate le voci dell'investimento analogo.

In questo modo, **ha ottenuto i seguenti valori:**

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo = 35% i. supplementare
Suolo impianto/intervento	<b>1.899.240,32 €</b>	4.870.232,00 €	<b>- 2.970.991,68 €</b>	<b>- 1.039.847,09 €</b>
Opere murarie e assimilate	<b>5.697.720,97 €</b>	2.636.581,64 €	<b>3.061.139,33 €</b>	1.071.398,77 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non	- €	- €	- €	- €
Spese per consulenze	651.625,60 €	423.556,64 €	228.068,96 €	79.824,14 €
<b>Totale</b>	<b>14.510.401,89 €</b>	8.737.265,28 €	5.773.136,61 €	<b>2.020.597,81 €</b>

Che questa sia stata la procedura seguita dalla Commissione è evidente, perché il contributo risultante (cella in verde è esattamente identico a quello indicato nella graduatoria: € 2.020.597,82).

Ma è altrettanto evidente che questa **metodologia di calcolo è illogica e irrazionale**, per le ragioni già evidenziate nel ricorso introduttivo.

**5.6** - Con il decreto dipartimentale 4 settembre 2023, n. 259 (**doc. C**), il Ministero è incorso nei medesimi vizi che affliggono i provvedimenti impugnati con il ricorso originario.

In primo luogo, il Ministero ribadisce la tesi secondo cui i limiti del 10 e del 30% previsti all'Allegato n. 2 dell'Avviso, rispettivamente, per suolo e opere murarie, si applicherebbero sull'investimento complessivo (per singola voce), anziché sull'investimento supplementare (per singola voce).

Tale tesi è affetta dai medesimi vizi invalidanti indicati nella rubrica del motivo e, in particolare, confligge con la lettera dell'art. 47, comma 7, GBER, pure richiamato dall'Avviso, che stabilisce che i **costi ammissibili** *“corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti”*.

In secondo luogo, il Ministero ha ricalcolato il contributo massimo erogabile operando delle proporzioni matematiche soltanto sulla colonna relativa all'investimento complessivo, senza riparametrare anche la colonna riferita all'investimento analogo.

In terzo luogo, il MASE persevera nel riconoscere come contributo erogabile per la voce 'suolo' un contributo negativo, finendo paradossalmente per ricevere da Alia (anziché attribuirle) addirittura circa Euro 1,3 Mio.

Che questo sia stato l'errato *iter* logico seguito dal Ministero si può evincere dallo 'specchietto' seguente, che tenta di ricostruire le irragionevoli operazioni di ricalcolo del contributo condotte dal Ministero.

Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo massimo erogabile	Percentuale spesa ammissibile
1.118.181,25 €	4.870.232,00 €	- 3.752.050,75 €	- 1.313.217,76 €	10,00%
3.354.543,75 €	2.636.581,64 €	717.962,11 €	251.286,74 €	30,00%
1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €	15,76%
4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €	40,24%
- €	- €	- €	- €	0,00%
447.272,50 €	423.556,64 €	23.715,86 €	8.300,55 €	4,00%
11.181.812,50 €	8.737.265,28 €	2.444.547,22 €	<b>855.591,53 €</b>	100,00%

5.7 – Dallo schema riportato si evince che, una volta operata la riduzione della voce ammissibile dell'investimento complessivo, la Commissione *avrebbe dovuto conseguentemente riparametrare anche l'investimento analogo* nella medesima proporzione.

Invece (e ricordato che l'investimento supplementare è calcolato per differenza tra 'complessivo' e 'analogo'), se si **riduce il minuendo** (= l'i. complessivo) e si lascia inalterato il sottraendo (= i. analogo), **l'intera riduzione viene illogicamente allocata sull'investimento supplementare (calcolato per differenza tra i primi due).**

L'illogicità è eclatante per la voce 'suolo', laddove l'investimento supplementare risulta addirittura negativo e parimenti negativo diventa il

**contributo**, con un'irragionevole riduzione di Euro 1.313.217,76 rispetto al contributo massimo erogabile che, anche a voler seguire la tesi del provvedimento impugnato, spetterebbe ad Alia.

Inoltre, e più in generale, il metodo applicato dalla Commissione – la quale ha riparametrato l'investimento complessivo di suolo e opere murarie, ma non l'investimento analogo – porta all'assurdo logico di avere un investimento complessivo (analogo + supplementare) inferiore all'investimento analogo.

#### 6 – I vizi del procedimento seguito dal MASE

**6.1** – Ad ammettere che il tetto del 10% e del 30% (rispettivamente per suolo e opere murarie) dovesse calcolarsi sull'investimento complessivo, la Commissione avrebbe dovuto effettuare la proporzione non solo sull'investimento complessivo, ma anche sull'investimento analogo, con conseguente riproporzionamento dell'investimento supplementare, che avrebbe portato a un contributo massimo erogabile di oltre Euro 2,7 Mio, come da 'specchietto' seguente:

Spesa ammissibile	Investimento complessivo	Investimento analogo	Investimento supplementare	Contributo massimo erogabile
Suolo impianto/intervento	1.118.181,25 €	1.049.240,59 €	68.940,66 €	24.129,23 €
Opere murarie e assimilate	3.354.543,75 €	1.283.912,66 €	2.070.631,09 €	724.720,88 €
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento	1.761.815,00 €	356.895,00 €	1.404.920,00 €	491.722,00 €
Macchinari, impianti e attrezzature	4.500.000,00 €	450.000,00 €	4.050.000,00 €	1.417.500,00 €
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	- €	- €	- €	- €
Spese per consulenze	447.272,50 €	290.727,13 €	156.545,37 €	54.790,88 €
<b>Totale</b>	<b>11.181.812,50 €</b>	<b>3.430.775,38 €</b>	<b>7.751.037,12 €</b>	<b>2.712.862,99 €</b>

**6.2** – È, perciò, evidente che il finanziamento concesso non è stato determinato nel rispetto della normativa applicabile e i provvedimenti impugnati risultano adottati in violazione e/o falsa applicazione del quadro normativo di riferimento, ed in particolare delle disposizioni di legge indicate nella rubrica del presente motivo (particolarmente, l’art. 14, comma 5 dell’Avviso e l’Allegato 2 all’Avviso – **doc. 4**).

Il vizio, in particolare, è ravvisabile nell’errato computo del tetto massimo (di cui all’Allegato 2 all’Avviso) previsto per la spesa ammissibile del suolo e delle opere murarie (calcolato come percentuale *interna* all’investimento complessivo, anziché come rapporto tra spesa supplementare e investimento complessivo), e soprattutto negli effetti riduttivi a cascata che da tale errata impostazione iniziale sono derivati (soprattutto per avere computato ‘in negativo’ il contributo concesso per il suolo).

**6.3** – E’ altresì ravvisabile l’eccesso di potere, sotto il profilo sintomatico della irrazionalità manifesta e della contraddittorietà intrinseca, dato che il calcolo seguito si presta determina gli effetti illogici e paradossali evidenziati *supra* nel par 4.

#### **CONCLUSIONI**

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito annullare gli atti impugnati sia con il ricorso principale sia con i presenti motivi aggiunti e, per l’effetto, accertato il diritto di Alia Servizi Ambientali ad ottenere il contributo nella misura di Euro **3.589.298,29** (o nella diversa somma che risulterà di giustizia dalla corretta applicazione della disciplina contenuta negli atti impugnati), annullare i provvedimenti impugnati nella sola parte in cui non riconoscono un contributo pari a tale importo e - fermo restando il contributo di € 2.020.597,82 indicato nel provvedimento poi rettificato e che si considera acquisito – condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rideterminare il contributo in tale misura.

Con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese

*Ai soli fini fiscali, si dichiara che il presente atto per motivi aggiunti è soggetto al pagamento di contributo unificato nella misura di euro 650,00.*

Si deposita in allegato il seguente documento:

C) decreto dipartimentale MASE 4 settembre 2023, n. 259 – **provvedimento impugnato**;

Con ossequio.

Firenze, 11 dicembre 2023

Avv. Andrea Grazzini



Firmato digitalmente da:

GRAZZINI ANDREA

Firmato il 11/12/2023 20:21

Seriale Certificato:  
23710382019299596627359544804435227614

Valido dal 27/01/2023 al  
26/01/2026

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3